



REPUBBLICA ITALIANA

*Università degli Studi di Napoli*  
*"Parthenope"*

PBX 081.5475111 (19 Linee Urb.)  
COD. FISC. 800 - 182 - 40632  
PART . IVA 018 - 773 - 20 - 638  
TELEFAX 081 5521485  
INTERNET: www.uniparthenope.it

Ufficio Placement  
Capo Ufficio e responsabile del procedimento  
Dott.ssa Commone Rita  
Tel . 0815475650-52  
Fax 0815475653  
E-mail: placement@uniparthenope.it  
Posta Prioritaria

Spett. Le Società Agricola Anidagri srl  
Località Casali 3 -  
16041 Borzonasca GE  
p.c. Rappresentanze Sindacali di  
Società Agricola Anidagri srl

**Università degli Studi Napoli Parthenope**  
Codice AOO: CLE  
PARTENZA  
Num. Prot.: 0034638 / 2016  
del 07/06/2016  
UOR: Ufficio Placement

LORO SEDI

**Oggetto:** Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998)

Si invia, in allegato, la Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento stipulata con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Si invita ad inviare copia della Convenzione alle Rappresentanze Sindacali presso codesta Società, qualora esistenti, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

**Il Dirigente della Ripartizione Studenti**  
**Dott. Alfonso Borgogni**

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 Marzo 1998, in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 Giugno 1997)

## TRA

L'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*" (già Istituto Universitario Navale) con sede in Napoli alla Via Ammiraglio Acton, 38 c.f. 80018240632, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore, Prof. Claudio Quintano, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13\_Maggio 1944

E

L'azienda Anidagri srl con sede legale in Località Casali 3 Borzonasca (GE) partita IVA n. 01847020516 d'ora in poi denominata Azienda, rappresentata da Teresa Cuzzolin, nata a Pramaggiore (VE) Il 03/08/1960.

## Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all' art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31 Dicembre 1962,

## Si conviene quanto segue:

### Art.1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 Giugno 1997 l'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*", ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo della Legge n. 16/1997 art. n. 18.

### Art. 2

- 1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) L'Azienda garantisce all'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*" il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.
- 3) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento redatto secondo lo schema allegato contenente:
  - il nominativo del tirocinante ;
  - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  -

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

( Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 Marzo 1998, in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 Giugno 1997)

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

## Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda attiene ai dati, informativi o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## Art. 4

- 1) L'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*" assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (Facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Ateneo); analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*";
- 2) L'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*" si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

## Art. 5

L'Azienda si impegna:

- A rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- All'osservanza della normativa in materia di sicurezza e, segnatamente, all'adempimento degli obblighi informativi nei termini previsti dall'art. 21 del D.lgs. 626/94;
- A rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

## Art. 6

La presente Convenzione ha la durata di tre anni. Essa si rinnova automaticamente di ulteriori tre anni se non viene disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza.

## Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante, consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali; nonché a soggetti privati,

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 Marzo 1998, in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 Giugno 1997)

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dalla parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente Azienda e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 7 e seguenti del D.lgs. 196/2003.

## Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della legge n. 196 del 24 Giugno 1997 e nel decreto attuativo.

Napoli, li 01 GIU 2016

Il Rettore  
Prof. **CLAUDIO QUINTANO**

Firma del soggetto promotore (Il Legale Rappresentante)

Firma del soggetto ospitante (Il Legale Rappresentante)  
Timbro e Firma

  
**ANIDAGRI S.R.L.**  
IL PRESIDENTE  
(Teresa Cuzzolin)